



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/04/2009

=====

ADDI' 03/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTEO	Esterino	Presidenta	MARUCCIO	Vincento	"
AUTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOLINI	Anna Salore	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Mario	"	ZARATI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** ONISSIS

ASSISTI: MONTEO - MANCINI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 203

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture della Regione Lazio. Modifiche alla Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale)".



203 - 3 APR. 2009 *PM*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle risorse umane, demanio e patrimonio;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modificazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 2002, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che nell'estate 2007 la Presidenza della Regione, ha conferito al Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare dell'Università degli Studi di Milano, l'incarico di individuare alcuni possibili interventi sperimentali capaci di innescare un processo virtuoso di riqualificazione dell'amministrazione regionale;

PRESO ATTO che l'idea alla base di tutto il progetto, composto da *quattro esperimenti-pilota*, è che la trasparenza totale e il controllo da parte degli osservatori qualificati e dei *media* possano catalizzare l'impegno fattivo delle forze politiche e dei vertici amministrativi della Regione a perseguire con decisione risultati di efficienza e produttività;

CONSIDERATO, altresì, che l'amministrazione regionale è stata ammessa alla fase finale del concorso promosso lo scorso settembre dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione pubblica, finalizzato a premiare i risultati e l'impegno a migliorare le performance nonché a valorizzare gli esempi di buona amministrazione, con il progetto "LA SFIDA DELLA TRASPARENZA: CAMBIARE SOTTO GLI OCCHI DEI CITTADINI";



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Dott. Giuseppe Neri - Segretario

203 - 3 APR. 2009 *PM*

CHE il progetto ha tra le finalità generali

- l'attuazione della "trasparenza amministrativa" la quale consente di garantire sul sito istituzionale la disponibilità e la fruibilità delle informazioni e pertanto fornisce al cittadino uno strumento di monitoraggio e valutazione dell'attività amministrativa;
- l'estensione alla pubblicazione *on line* di tutti i provvedimenti dirigenziali consente a chi sia portatore di interesse nei confronti dell'ente di accedere e pertanto valutare l'efficacia degli atti adottati dall'ente;
- l'adozione di una proposta di legge regionale per vincolare l'efficacia dei provvedimenti amministrativi alla loro pubblicazione *on line*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2009, n.80, avente ad oggetto "Assegnazione ai Direttori di Dipartimento degli obiettivi relativi all'anno 2009", che nell'ambito degli obiettivi della Direzione regionale Organizzazione e Personale, al fine di massimizzare l'efficienza organizzativa, è stato assegnato l'obiettivo di "collaborare con il Segretariato generale per l'elaborazione della proposta di legge regionale per vincolare l'efficacia dei provvedimenti amministrativi alla loro pubblicazione *on line* e predisposizione del manuale operativo"

CONSIDERATO che occorre incrementare gli standard di qualità e quantità dei servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche tramite la trasparenza totale (apertura a un controllo da parte della cittadinanza) e attraverso la valutazione sistematica della gestione da parte di organismi di controllo operanti in regime di effettiva indipendenza;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale concernente: "norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)", che si compone di n. 9 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

PRESO ATTO che la stessa è stata formulata dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia, così come previsto dall'art. 65 del Regolamento regionale n. 1/2002;

VISTA la relazione del Presidente; *PM*

ATTESO CHE *PM*

Il presente provvedimento non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità,



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

203 - 3 APR. 2009 J2

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente accolte:

di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)" che consta di n. 9 articoli e di una relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ⓧ

"ORGANIZZAZIONE PERSONALE"





Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in armonia con le disposizioni contenute nell'articolo 51 dello Statuto, detta disposizioni per garantire il rispetto del principio di trasparenza nel sistema organizzativo e nella attività amministrativa regionali.

2. Il principio di trasparenza informa l'attività amministrativa della Regione ed è attuato attraverso le azioni positive e gli strumenti previsti nella presente legge. Per trasparenza si intende l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito web, delle informazioni concernenti il sistema organizzativo, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per l'esercizio delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di efficacia, efficienza e imparzialità.



Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione e a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li disciplinano.

2. Le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale assicurano l'osservanza del principio di trasparenza. A tal fine, la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'adeguamento dei rispettivi statuti nelle forme e nei modi previsti, alle disposizioni di cui alla presente legge.



Art. 3


(Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni sui soggetti operanti nella pubblica amministrazione)

1. Al fine del perseguimento del principio di trasparenza di cui all'articolo 1 e nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, i provvedimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati sui rispettivi siti web.



2. La pubblicazione sul sito web costituisce fase di integrazione dell'efficacia dei provvedimenti e assolve agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità legale, prescritti dalla normativa vigente, fatte salve le specifiche forme di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi prescritte dalla normativa comunitaria, statale e dall'articolo 52 dello Statuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di notifica o di comunicazione agli interessati, individuati con specifico regolamento di attuazione della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento detta, altresì, le modalità per la pubblicazione sul sito web di cui al comma 1.

4. Per garantire la massima informazione sulle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica di competenza delle amministrazioni stesse, ivi comprese le informazioni relative ai requisiti culturali, professionali, alle retribuzioni e alle valutazioni, sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 7, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso alla documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Programma triennale per l'attuazione del principio di trasparenza)

1. La Giunta regionale adotta, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5, un programma triennale per l'attuazione del principio di trasparenza, di seguito denominato programma, aggiornato annualmente, nel quale sono definiti:

a) gli obiettivi di trasparenza concernenti:


- 1) i servizi e gli interventi erogati e le relative modalità di accesso;
- 2) la gestione del personale;
- 3) la misurazione e pubblicazione dei costi di funzionamento dell'amministrazione;
- 4) la fissazione degli obiettivi di servizio e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura amministrativa;
- 5) il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- 6) le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete internet;

b) le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione;

c) il calendario e le modalità di partecipazione alle sedute per la presentazione del rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione di cui all'articolo 6.

2. Il programma costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti delle altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Il programma è pubblicato sul sito web di cui all'articolo 7.



Art. 5

(Comitato di garanzia per la trasparenza)

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato di garanzia per la trasparenza, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Regione e scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, sistemi di tutela dei diritti dei cittadini.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Non possono essere nominati membri del Comitato, a pena di decadenza, coloro che:

- a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- b) hanno rapporti di lavoro, ovvero di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla lettera a);
- c) hanno ricoperto gli incarichi e svolto le attività di cui alle lettere a) e b) nei tre anni precedenti alla nomina.

4. Ai membri del Comitato compete un compenso determinato ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

5. Il Comitato si avvale di una segreteria operativa costituita presso il Segretariato generale, composta da personale assegnato dal Segretario generale nell'ambito del contingente complessivo previsto dall'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

6. Il Comitato svolge le seguenti funzioni, operando in piena autonomia e indipendenza di giudizio:

- a) promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche;
- b) esprime il parere alla Giunta regionale sul programma di cui all'articolo 4, nonché



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

sul rapporto annuale di cui all'art. 6;

- c) monitora l'attuazione del programma di cui all'articolo 4, rendendone periodicamente visibile lo stato di avanzamento sul sito web di cui all'articolo 7;
- d) formula proposte ed esprime pareri su richiesta della Giunta, delle strutture amministrative della Regione e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione sulle tematiche della trasparenza;
- e) raccoglie e valuta le istanze dei privati presentate alla Regione in materia di trasparenza del sistema organizzativo e di valutazione dell'efficienza e della produttività, ai fini della formulazione delle proposte di cui alla lettera d);
- f) cura le attività di consultazione sul sito web di cui all'articolo 7, relative agli obiettivi di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività;
- g) assicura la pubblicazione e la massima comparabilità nazionale e internazionale degli indici di andamento gestionale forniti dalle strutture preposte al controllo strategico, al controllo di gestione e all'internal auditing con quelli resi disponibili sul piano nazionale dall'organismo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), con particolare riferimento alla comparabilità con gli indici di produttività di amministrazioni omologhe;
- h) promuove l'organizzazione delle sedute pubbliche per la presentazione del rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione di cui all'articolo 6.

7. Le strutture regionali preposte al controllo strategico, al controllo di gestione ed all'internal auditing sono tenute a fornire al Comitato tutte le documentazioni e informazioni richieste e a consentire, altresì, l'accesso alle rispettive banche dati.

8. Gli atti, le proposte e i pareri del Comitato sono pubblicati e resi disponibili sul sito web di cui all'articolo 7.



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo".


A handwritten signature in black ink, partially obscured and difficult to read.

Art. 6

(Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione)

1. La Giunta regionale adotta, previo parere del Comitato, il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, di seguito denominato rapporto. Il rapporto è presentato, nel corso di una o più sedute pubbliche, ai cittadini e loro associazioni, alle associazioni di consumatori e utenti, a studiosi e osservatori, agli organi di informazione ed alle organizzazioni di categoria. Gli esiti delle sedute pubbliche sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 7.

2. Il rapporto illustra, tra l'altro, lo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 4, al fine dell'eventuale aggiornamento dei suoi contenuti sulla base delle proposte emerse nel corso delle sedute di cui al comma 1.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Lazio Region.

A smaller handwritten signature in black ink, possibly a secretary or official.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the printed name of Pietro Marrazzo.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Art. 7

(Sito web)

1. La Regione organizza una specifica area nel proprio sito web dedicata alle tematiche della trasparenza dell'azione amministrativa, strutturata in modo da consentire la pubblicazione dei commenti dei cittadini e delle loro associazioni nonché delle associazioni di consumatori e utenti, di studiosi e osservatori, di organi di informazione e di organizzazioni di categoria. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate al comitato di cui all'articolo 5 dai cittadini.

Pietro Marrazzo



MCP
AP

Giuseppe
Pietro Marrazzo

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6)

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

“c bis) trasparenza totale rispetto al sistema organizzativo e all'attività amministrativa regionali, sia per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni all'amministrazione, sia per quanto riguarda l'attività relativa alla propria organizzazione.”;

b) alla lettera e) del comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e di un sistema di garanzia per la trasparenza e la valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale e dei suoi dipendenti.”.

c) dopo la lettera c) del comma 3 è inserita la seguente:

“c bis) la trasparenza riguardo le informazioni utili a rappresentare i tassi di produttività del personale regionale, tra le quali gli obiettivi gestionali assegnati dagli organi titolari dell'indirizzo politico, le retribuzioni del personale dirigenziale con particolare riferimento alle componenti variabili connesse al grado di raggiungimento dei risultati e alla complessità dell'incarico ricoperto, le valutazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”.

2. All' articolo 15 della l. r. 6/ 2002 sono apportate le seguenti modifiche:



a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo sono definite dal regolamento, in modo da garantire l'articolazione dello stesso sulla base delle specificità tecnico-professionali dei dirigenti iscritti e un ordine di iscrizione dei dirigenti nelle singole articolazioni correlato ai punteggi conseguiti annualmente a seguito della valutazione dei risultati raggiunti.”;


b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il ruolo della dirigenza, i curricula vitae, le retribuzioni e le valutazioni di risultato dei dirigenti sono pubblicati sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”.



Il Presidente della Regione Laz.
Pietro Marrazzo





10




Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal citato articolo 3, comma 3.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



*Al Presidente
della Giunta Regionale del Lazio*

ALLEG. alla DELIB. N. 203 *MP*
DEL - 3 APR. 2009

Relazione illustrativa

Il dibattito e le recenti iniziative istituzionali in materia di riforma amministrativa intrecciano il tema della performance degli apparati pubblici con quello della loro trasparenza. Una chiave di lettura nuova del cambiamento negli apparati pubblici di cui si sta progressivamente diffondendo la consapevolezza e che proprio presso la Regione Lazio ha conosciuto la prima stagione di elaborazione.

Da due anni la Regione Lazio si cimenta con un programma di iniziative che sotto il nome "quattro scelte coraggiose per una svolta" ha mirato al rilancio della qualità e dell'efficacia della sua azione amministrativa. Tale iniziativa istituzionale è stata capace di contaminare, con i suoi contenuti, importanti dossier normativi nazionali, come il disegno di legge delega del Governo finalizzato all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed il disegno di legge in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza delle amministrazioni avente come primo firmatario il Senatore Pietro Ichino.

Costituisce un elemento di merito della Regione Lazio avere attivato un'azione di riforma con un programma di lavoro operativo prima ancora che con una proposta di legge, a testimonianza dell'immediata intenzione di perseguire risultati tangibili di cambiamento che già hanno mostrato incoraggianti risultati, tanto che se oggi sta divenendo prassi la pubblicazione dei curriculum vitae dei dirigenti pubblici in un crescente numero di amministrazioni, questo è dovuto al tipico processo emulativo dell'iniziativa partita anzi tempo presso la Regione Lazio e alla campagna del Dipartimento della funzione pubblica che ha assunto questa come buona pratica da promuovere a livello nazionale.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Mancazzo

Alla luce del percorso compiuto finora, del riaccesso dibattito nazionale che ne è derivato, la Regione intende oggi effettuare un ulteriore e determinante passo per stabilire una soglia di cambiamento e innovazione dalla quale sia impossibile retrocedere. Avviare una riforma alla quale non ci si possa sottrarre è, infatti, la strategia fondamentale dell'azione intrapresa nel corso della consiliatura. Il cambiamento non può essere condotto solamente dall'interno dell'amministrazione. La storia delle riforme amministrative dell'ultimo quindicennio dimostrano che esse hanno avuto successo o fallito nella misura in cui si sono connesse con l'impulso al cambiamento proveniente dall'ambiente esterno, dal controllo sociale dei cittadini, dalle istanze del sistema economico, dalla pressione dell'Europa. Se questo impulso viene meno, se si lascia alla discrezionale scelta dell'amministrazione la "quota di cambiamento" da avviare, si consente il prevalere delle forze che lo contrastano.

Questa è la ragione centrale di una iniziativa legislativa che costituisce una esperienza unica nel panorama legislativo italiano e che, a distanza di quasi venti anni dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, segna un netto salto in avanti nella stessa teoria dell'agire pubblico. Se la cultura della trasparenza degli anni novanta è stata quella del potere di accesso del singolo cittadino ai provvedimenti che intervengono sulla sua sfera di interessi, con la presente proposta di legge si avanza invece nella logica della trasparenza totale: i provvedimenti dell'amministrazione devono essere pienamente conoscibili non solo da coloro che ne sono direttamente coinvolti nella propria sfera giuridica, ma da qualunque cittadino in qualità di portatore dell'interesse alla valutazione diffusa e permanente sul rispetto dei principi dell'agire amministrativo: efficacia, efficienza, imparzialità e, naturalmente, legittimità.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Si tratta di un netto cambio di prospettiva che investe il comportamento quotidiano dell'amministrazione sino alla base che deve condurre verso un modo di operare più appropriato in termini di comunicazione pubblica e richiama ogni singolo operatore della struttura burocratica alla importante consapevolezza che il provvedimento di cui è responsabile sarà generalmente conoscibile e, quindi, valutabile da chiunque. Questa possibilità, che viene resa possibile dalla diffusione della rete internet, pone infatti l'amministrazione non solo in dovere di rendere il più ampiamente accessibile ogni tipo di informazione ma, proprio nella filosofia della rete, deve permettere che queste informazioni siano riutilizzate e rese disponibili per elaborazioni che rendano possibile la più ampia valutazione sull'operato dei pubblici poteri.

Appare evidente che questo costituisce una diversa teoria dei poteri pubblici, più avanzata delle esperienze di trasparenza e *accountability* sperimentate negli anni recenti con le forme dei bilanci sociali o con le metodologie della *delivery* del programma di governo, entrambi frutto di una elaborazione interna alle amministrazioni e, in quanto tali, suscettibili di essere veicolate come strumento per evidenziare solo i successi e celare gli insuccessi di una stagione di indirizzo politico. È una teoria, pertanto, che riconosce il limite del sistema dei controlli interni che hanno costituito uno degli assi portanti delle riforme dell'ultimo quindicennio: non è sufficiente assegnare alle amministrazioni il compito di "consegnare" i risultati del proprio operato, sebbene imponendogli di programmare secondo obiettivi quantificati. È necessario che ogni impegno assunto sia "strutturalmente" verificabile anche dall'esterno, anche attraverso l'analisi delle unità di azione dell'amministrazione, vale a dire i singoli provvedimenti amministrativi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Ciò non significa abbandonare la strada dei sistemi di controllo manageriale, ma superare la loro natura squisitamente interna, di controlli rispondenti alla burocrazia o al vertice politico, per renderli serventi il cittadino e per attivare forme nuove di partecipazione alla gestione degli apparati pubblici. Per questa ragione la proposta di legge colloca il principio della generale pubblicazione degli atti all'interno di un quadro di strumenti più ampio che, connessi tra loro, definiscono un quadro coerente tra il ciclo di programmazione e controllo della Regione e le forme di partecipazione dei cittadini a tale processo, all'interno di una possibilità strutturale di controllo da parte della cittadinanza sui singoli atti gestionali.

Il “programma per la trasparenza” e il “confronto annuale sul funzionamento e la valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale” costituiscono due strumenti complementari attraverso i quali l'amministrazione regionale entra in un colloquio nuovo con i cittadini, nelle loro forme organizzate, per confrontarsi sugli obiettivi di trasparenza e performance in base al principio degli obiettivi SMART (ogni obiettivo deve essere specific, measurable, achievable, realistic, time-limited), ovvero obiettivi specifici, misurabili, fattibili, realistici e realizzabili in un arco temporale limitato. In queste sedute di vera e propria *public review* che devono assumere la caratteristica di un appuntamento stabile dell'azione di governo regionale, il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di rendimento amministrativo è oggetto di valutazione da parte delle organizzazioni della società civile - organizzazioni dei cittadini, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, le parti sociali e le rappresentanze di categoria, i centri di ricerca e accademici, le agenzie di informazione - e in base a quest'ultima vengono fissati nuovi traguardi per i successivi cicli di gestione amministrativa.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marrazzo".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Esattamente alla stregua di quanto viene fatto nel ciclo dei controlli direzionali interni, che in tale forma tuttavia perdono la caratteristica dell'invisibilità e si svolgono sotto l'egida della partecipazione degli attori sociali ed economici. Questi momenti di confronto pubblico devono diventare la preziosa occasione per evidenziare gli aspetti di debolezza nell'azione amministrativa, utilizzando le evidenze del sistema di controllo di gestione e del sistema di valutazione della dirigenza in modo, da un lato, di favorire l'adozione dei più opportuni comportamenti correttivi, dall'altro, di richiamare alla loro piena responsabilità le strutture amministrative e i loro responsabili, anche allo scopo di evitare un esito purtroppo diffuso nell'amministrazione italiana: la valutazione delle performance individuali che non discriminano, anche in termini retributivi, tra coloro che perseguono al meglio i propri obiettivi e quanti raggiungono risultati insufficienti.

Tale schema di *public review* ha la capacità di rompere le tradizionali sacche di resistenza al cambiamento che albergano nelle burocrazie: si pensi al diverso ruolo che può avere il sindacato quando si trova all'interno dell'amministrazione oppure laddove agisce come fattore di pressione esterna affinché un maggiore rendimento amministrativo riesca a favorire la condizione occupazionale di settori privati del lavoro. È una dinamica che può generare una più forte spinta alla valutazione dell'efficacia del settore pubblico attraverso il confronto tra istanze diverse – esterna ed interna all'amministrazione – sebbene provenienti dalle medesime organizzazioni.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Il progetto di legge mette in moto, quindi, un processo che richiede un impegno di apprendimento diffuso che investe non solo l'amministrazione ma anche quelle forme organizzate della società con le quali la trasparenza totale stabilisce l'interlocuzione fondamentale. Esse stesse devono accrescere le proprie capacità per utilizzare al meglio gli strumenti che questa legge fornisce, facilitate in questa prima fase di stabilizzazione del sistema dall'introduzione del Servizio per la garanzia della trasparenza e della valutazione del funzionamento della Regione Lazio, che ha lo specifico compito di agire come soggetto facilitatore del processo e di primo garante del rispetto degli impegni di trasparenza dell'amministrazione. In altri termini, il percorso verso un utilizzo gestionale maturo della trasparenza totale richiede un processo di apprendimento dell'amministrazione - nelle sue componenti amministrative, politiche e sindacali - e delle organizzazioni della società civile, che devono saperne cogliere non solo gli elementi negoziali legati allo specifico interesse di cui sono portatori, ma il significato complessivo di riforma strutturale dell'amministrazione.

Il progetto di legge segna, tuttavia, un passaggio di rottura con il tradizionale schema d'azione delle riforme di settore perché stabilisce un punto di non ritorno, a partire dall'istituto dell'efficacia del provvedimento previa pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione come meccanismo volto a scardinare le forme diffuse di resistenza alla massima trasparenza dell'agire pubblico.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Marrazzo".

Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a cursive signature, and the one on the right is a more stylized signature.

Nel dettaglio il progetto di legge è redatto in 9 articoli.



L'**articolo 1** stabilisce il principio della trasparenza totale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione sia delle informazioni concernenti i servizi resi all'utenza, sia di quelle relative all'autoamministrazione e collega l'azione per la trasparenza con la possibilità di favorire strumenti diffusi di valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative.

L'**articolo 2** definisce l'ambito di applicazione della norma che si applica sia alle strutture della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, sia agli enti del Servizio sanitario regionale – aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere – sia, infine, agli enti vigilati o partecipati dalla Regione anche se aventi natura di enti di diritto privato.

L'**articolo 3** stabilisce il principio secondo il quale l'efficacia del provvedimento amministrativo si perfeziona con la sua pubblicazione sul sito internet dell'ente con l'eccezione di quegli atti che, individuati con successivo regolamento di Giunta, derogano al principio in ragione della tutela del diritto alla riservatezza dell'informazione sensibile in esso riportata (cfr art. 9).

L'**articolo 4** stabilisce che la Regione adotti un piano triennale per la trasparenza, da aggiornare ogni anno a scorrimento, nel quale vengono fissati gli obiettivi di trasparenza sulle prestazioni della macchina amministrativa, attraverso la definizione di obiettivi di servizio, la loro attribuzione alle singole strutture amministrative, il ricorso a indicatori qualitativi e quantitativi.





Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Il programma triennale per la trasparenza stabilisce il calendario dei confronti annuali sul funzionamento e la valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale previsto dall'**articolo 6** e viene aggiornato attraverso le evidenze emerse nel corso di questi ultimi eventi, nel corso dei quali le organizzazioni dei cittadini, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, le parti sociali e le rappresentanze di categoria, i centri di ricerca e accademici, le agenzie di informazione, esprimono la propria valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di trasparenza raggiunti dalla Regione Lazio e sull'aggiornamento dei loro contenuti.

L'**articolo 5** istituisce un Servizio per la garanzia della trasparenza e della valutazione del funzionamento dell'amministrazione, con la funzione di valutazione delle strutture amministrative e del personale; il Servizio inoltre svolge promuove la conoscibilità delle performance all'esterno della Regione, specialmente attraverso l'efficacia delle iniziative di confronto annuale sul funzionamento e la valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale. Il Servizio adotta per se stesso il massimo standard di trasparenza pubblicando i risultati della propria attività di valutazione e assicurando la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet del Servizio è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



L'**articolo 7** prevede, nell'ambito del sito web della Regione un portale per la trasparenza dedicati alle interazioni tra amministrazione e cittadini derivanti dall'attuazione della presente legge.

L' **articolo 8** novella la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, di disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio al fine di renderle coerenti con le novità presenti nel progetto di legge in materia di trasparenza e valutazione. Oltre a definire che questi ultimi costituiscono principi organizzativi dell'ordinamento regionale si stabilisce un nuovo criterio per l'iscrizione dei dirigenti presso il ruolo unico regionale che passa da mero strumento per la gestione amministrativa del personale a piattaforma per un sistema di sviluppo della dirigenza fondato sull'aggiornamento delle migliori prestazioni perseguite.

P. Marrazz
F. ...



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazz

Pietro Marrazz